

Dott. Alberto Traballi

**Dottore Commercialista e revisore
LL.M. in International
Tax Law Univ. Vienna
Member ACA -
Accountants in England and Wales
Iscritto all'European Register
of Tax advisers
Trust Management – STEP**

Via Passerini, 13
20900 Monza (MB)
Tel. e Fax 039 2300844

atrabal@libero.it
www.traballitaxadvisor.com

P. IVA 02575470964
Cod. Fisc: TRBLRT64H16F704W

Ai Gentili Clienti

Loro Sedi

Oggetto: Le nuove regole per le prestazioni occasionali

Il decreto in commento ha introdotto una nuova disciplina per le prestazioni di lavoro occasionali, in vigore dal 23 giugno 2017, distinguendo tra utilizzatori imprese, professionisti, enti e utilizzatori famiglie (privati persone fisiche).

Di seguito illustriamo la nuova normativa, anche alla luce della Circolare esplicativa INPS del 5 luglio 2017. Vengono definite "prestazioni di lavoro occasionali" le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo

complessivamente non superiore a 5000€

- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

L'importo da considerare ai fini della verifica dei suddetti limiti è il compenso netto ricevuto dal prestatore, a prescindere dal costo complessivo per l'utilizzatore, che include la contribuzione (valore nominale del buono gestito attraverso il Libretto Famiglia). Ai fini del limite del compenso per ciascun utilizzatore, di cui alla precedente lettera b), sono computati in misura del 75% i compensi per prestazioni occasionali rese dai seguenti soggetti (previsti dal comma 8, art. 54-bis, del decreto in commento):

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. È inoltre previsto un limite di durata pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile.

Per i compensi occasionali percepiti è prevista l'esenzione da imposizione fiscale.

Tali compensi non incidono sullo stato di disoccupato del prestatore e sono computabili ai fini del calcolo del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il prestatore ha, inoltre, diritto ad alcune tutele specificate dalla legge ed il diritto all'assicurazione INAIL ed alla copertura previdenziale, con obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps di cui alla Legge n. 335/1995.

Si evidenzia che, in caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di 2.500 euro per le prestazioni rese da un prestatore a favore del medesimo committente, o, comunque, del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (per il settore agricolo sono previste specifiche regole).

I casi in cui il contratto di prestazione occasionale è precluso e altri vincoli

E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (limite non applicabile alle amministrazioni pubbliche);

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, art. 54-bis, del decreto in commento;

c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o

lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. La nuova disciplina prevede inoltre il divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da parte di soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

La piattaforma INPS e gli adempimenti

Il decreto in commento ha introdotto due distinte modalità di utilizzo delle prestazioni occasionali:

□ il "*Libretto Famiglia*", riservato agli utilizzatori privati, esclusivamente per i piccoli lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, per l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità e per l'insegnamento privato supplementare;

□ il "*contratto di prestazione occasionale*", destinato a imprese, professionisti, enti e pubblica amministrazione. La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l'erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un'apposita piattaforma informatica predisposta dall'INPS, utilizzabile attraverso l'accesso al sito internet dell'Istituto.

Nella fase iniziale sia il prestatore che l'utilizzatore dovranno registrarsi sulla piattaforma informatica.

Gli adempimenti per gli utilizzatori privati (famiglie: persone fisiche)

Per gli utilizzatori privati, oltre alla registrazione preventiva sulla piattaforma informatica INPS, l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali prevede:

1. l'acquisto, tramite la piattaforma informatica INPS, ovvero presso gli uffici postali, di un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia";

2. la comunicazione, attraverso la piattaforma informatica INPS, o attraverso i contact center messi a disposizione dell'Inps, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, dei dati identificativi del prestatore, del luogo di svolgimento della prestazione, della durata della prestazione, l'oggetto della prestazione, del numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; del compenso pattuito e delle altre informazioni per la gestione del rapporto;

3. effettuare il pagamento della prestazione all'INPS (tramite modello F24 ELIDE, oppure con strumenti di pagamento elettronico con addebito in conto corrente ovvero su carta di credito o di debito), che provvederà successivamente a pagare il lavoratore.

Gli adempimenti per gli utilizzatori Imprese, professionisti, enti, pubblica amministrazione

Gli interessati, oltre alla registrazione preventiva sulla piattaforma informatica INPS, sono tenuti a:

1. trasmettere, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero

avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l'oggetto della prestazione;

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;

e) il compenso pattuito per la prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto;

2. effettuare il pagamento della prestazione all'INPS (tramite modello F24 ELIDE, o F24 EP per la pubblica amministrazione, oppure con strumenti di pagamento elettronico con addebito in conto corrente ovvero su carta di credito o di debito), che provvederà successivamente a pagare il lavoratore.

La copertura contributiva

Ciascun "Libretto Famiglia" (nominativo), che interessa i privati utilizzatori, contiene titoli di pagamento del valore di 10 euro ciascuno, da utilizzare per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata INPS, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio di assicurazione contro gli infortuni, stabilito nella misura di 0,25 euro e un importo di 0,10 euro, destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

Nel caso di "contratto di prestazione occasionale", la misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Inoltre, l'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore

alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. Al compenso spettante al prestatore si applica la contribuzione alla Gestione separata INPS del 33 per cento, e il premio INAIL del 3,5 per cento del compenso (entrambi interamente a carico dell'utilizzatore).

Sui versamenti complessivamente effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore (a favore dell'Inps) nella misura dell'1 per cento.

Tali oneri quindi aumentano il costo complessivo per l'utilizzatore.

L'erogazione dei compensi ai prestatori

Il compenso al prestatore verrà pagato dall'INPS entro il giorno quindici del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

Ogni mese, sulla piattaforma informatica, il prestatore può acquisire il prospetto paga mensile, contenente i dati identificativi degli utilizzatori, la misura dei compensi, la contribuzione INPS/INAIL.

Il pagamento dei compensi al prestatore può essere effettuato:

a) tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione;

b) tramite bonifico bancario domiciliato con spese a carico del prestatore, con addebito delle spese di incasso, pari a 2,60 euro. In questo caso le somme sono riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. La disponibilità delle somme versate si realizza entro 7 giorni all'operazione di versamento.

Le attività di lavoro autonomo occasionale

Nel decreto in commento vengono per la prima volta definite le "prestazioni di lavoro occasionale"; il "Libretto

Famiglia" e il "contratto di prestazione occasionale" hanno sostanzialmente sostituito i buoni di lavoro accessorio. Ciò detto sarà necessario comprendere, ed è auspicabile un chiarimento ufficiale in merito, se le predette "prestazioni di lavoro occasionale" in commento sostituiscano o, come ci si aspetterebbe, si presentino come alternativa a quelle regolate dall'art. 67, primo comma, lett. l), del TUIR che disciplina "i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente".

Queste ultime, lo rammentiamo, non prevedono preventive formalità ai fini dell'instaurazione del rapporto, sono soggette alla ritenuta d'acconto IRPEF del 20% e ai contributi previdenziali per importi superiori a 5.000 euro (l'esatto contrario delle "prestazioni di lavoro occasionale di cui al decreto in commento, che sono invece esenti da imposizione fiscale diretta, ma assoggettate a contribuzione)

Dott. Alberto Traballi